



# DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

**INDICE**

<b>Premessa</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Parte generale</b>	<b>pag. 2</b>
Tipologie, requisiti, limitazioni, caratteristiche	pag. 2
Richiesta di anticipazione: l'istruzione della pratica	pag. 4
Facoltà di reintegro	pag. 7
<b>Caso 1 – Spese sanitarie</b>	<b>pag. 7</b>
Fattispecie	pag. 7
Titolarità	pag. 7
Casistica	pag. 7
Tempistiche	pag. 8
Documentazione da produrre	pag. 8
<b>Caso 2 e 3 – Prima casa</b>	<b>pag. 9</b>
Considerazioni generali e Titolarità	pag. 9
<b>Caso 2 – Acquisto / Costruzione prima casa</b>	<b>pag. 9</b>
Fattispecie	pag. 9
Casistica	pag. 10
Tempistiche	pag. 10
Documentazione da produrre	pag. 11
<b>Caso 3 – Manutenzione/Ristrutturazione prima casa</b>	<b>pag. 12</b>
Fattispecie	pag. 12
Casistica	pag. 12
Tempistiche	pag. 13
Documentazione da produrre	pag. 13
<b>Caso 4 – Ulteriori esigenze</b>	<b>pag. 14</b>
Fattispecie	pag. 14
Documentazione da produrre	pag. 14

## PREMESSA

Il presente documento:

- ha lo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, c. 2 dello statuto di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione, in materia di anticipazioni, facilitandone la comprensione e stabilendone le modalità per l'attuazione;
- individua preliminarmente e compiutamente i requisiti per l'accettazione delle richieste di anticipazione previste dall'articolo 13 dello Statuto;
- è aggiornato con le Delibera del CdA del 26 marzo 2012, 1 giugno 2012, 22 novembre 2012 e 14 dicembre 2012.

## PARTE GENERALE

### TIPOLOGIE, REQUISITI, LIMITAZIONI, CARATTERISTICHE

L'aderente può richiedere una anticipazione della posizione individuale prima del pensionamento nei seguenti casi:

1. **SPESE SANITARIE** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli<sup>1</sup>, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche [Art. 11, c.7, lett. a), D.Lgs 252/05];
2. **ACQUISTO DELLA PRIMA CASA** di abitazione per sé o per i figli [Art. 11, c.7, lett. b), D.Lgs 252/05]<sup>2</sup>;
3. **INTERVENTI DI MANUTENZIONE** ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, (ex. Art. 3, c.1, lett. a), b), c) e d), DPR 6 giugno 2001, n. 380) sulla **prima casa** di abitazione [Art. 11, c.7, lett. b), D.Lgs 252/05];
4. per la soddisfazione di **ULTERIORI ESIGENZE** dell'aderente [Art. 11, c.7, lett. c), D.Lgs 252/05].

L'anticipazione può essere erogata nel caso in cui sussistano i **requisiti di anzianità** ed entro i **limiti percentuali** indicati nella seguente tabella:

Tipologia anticipazione	Requisito Anzianità	Importo massimo erogabile	Fiscalità (dal 01/01/07)
1. spese sanitarie	Non previsto <sup>3</sup>	75% della posizione individuale	15% - 9% in rapporto all'anzianità
2. acquisto prima casa <sup>4</sup>	Dopo 8 anni dall'iscrizione	75% della posizione individuale	23%
3. manutenzione prima casa	Dopo 8 anni dall'iscrizione	75% della posizione individuale	23%
4. ulteriori esigenze	Dopo 8 anni dall'iscrizione	30% della posizione individuale	23%



**CASO PARTICOLARE: DEROGA TRANSITORIA.** Iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici dal 24 agosto 2016. A norma dell'art. 48 comma 13-bis del DL n. 189 convertito dalla legge 229 del 2016, le domande di anticipazione di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella, presentate da aderenti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici verificati dal 24 agosto 2016, sono accolte a prescindere dal requisito di otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019.

<sup>1</sup> Covip; 16 ottobre 2002, sono inclusi nella fattispecie anche gli altri familiari fiscalmente a carico dell'iscritto.

<sup>2</sup> È ricompresa in questa fattispecie anche l'acquisizione della proprietà della prima casa a seguito di costruzione della stessa.

<sup>3</sup> L'anticipazione può essere richiesta in ogni momento a prescindere dall'anzianità di iscrizione.

<sup>4</sup> È ricompresa in questa fattispecie anche l'acquisizione della proprietà della prima casa a seguito di costruzione della stessa.

**REQUISITO ANZIANITÀ:** ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto (totale o immediato) della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano al Fondo l'importo di cui all'art. 7, c. 9-undecies della L. n. 125/2015, ai fini della determinazione del requisito dell'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

**IMPORTO MASSIMO EROGABILE:** l'ammontare complessivo erogato (salvo il caso 4) non potrà mai superare la spesa sostenuta o attestata attraverso la documentazione di supporto.

Le somme complessivamente percepite **non possono mai eccedere il 75% del totale dei versamenti**, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.



Si sottolinea peraltro che il prelievo di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni previdenziali in seguito erogabili



**Vecchi iscritti:** diversamente dalla normativa previgente, il Dlgs 252/05 non fa distinzioni tra vecchi e nuovi iscritti. Le possibilità sono dunque le medesime per tutti gli aderenti

**FISCALITÀ.** La quota di montate derivante da contribuzioni versate dal 01/01/07 in poi è soggetta alla tassazione prevista dal D.Lgs 252/05. Per maggior dettaglio e per approfondimenti relativamente alla tassazione del maturato ante 01/01/07 è possibile consultare il [Documento sul regime fiscale](#).

La norma distingue tre ipotesi di anticipazione e cioè:

- a. Alle anticipazioni per **SPESE SANITARIE** conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (Art. 11, c. 7, lett. a) D.Lgs 252/05) si applica tassazione analoga a quella prevista per le prestazioni previdenziali (**15% - 9%**, vedi paragrafo precedente).
- b. Alle anticipazioni per l'acquisto, la costruzione o la manutenzione della **PRIMA CASA** di abitazione per sé o per i figli (Art. 11, c. 7, lett. b) D.Lgs 252/05) si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23%**
- c. Alle anticipazioni per **ALTRE ESIGENZE** (Art. 11, c. 7, lett. c) D.Lgs 252/05) si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23%**.



**CASO PARTICOLARE: DEROGA TRANSITORIA.** Iscritti residenti nelle **zone soggette agli eventi sismici** dal 24 agosto 2016.

A norma dell'art. 48 comma 13-bis del DL n. 189 convertito dalla legge 229 del 2016, sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05, ad aderenti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici verificati dal 24 agosto 2016, è applicata la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019.

**LIMITI CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ.** Le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a) (SPESE SANITARIE), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), (PRIMA CASA E ULTERIORI ESIGENZE) non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

In conseguenza di quanto sopra esposto, in caso di presenza di contratti di cessione del "quinto dello stipendio" (il cui stato di pagamento dovrà avvenire al Fondo attraverso certificazione rilasciata dalla società finanziaria):

- l'anticipazione erogata per "spese sanitarie" (**caso 1**) rimarrà vincolata alla finanziaria nel limite massimo di 1/5 del suo ammontare (fino a capienza del debito dichiarato). I restanti 4/5 sono infatti considerati dalla norma incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.
- l'anticipazione erogata per "prima casa" (**casi 2 e 3**) e "ulteriori esigenze" (**caso 4**) dovrà essere pagata alla finanziaria senza limitazione e fino a capienza del debito dichiarato.



Il Fondo, in fase di istruttoria, si riserva di verificare caso per caso condizioni e vincoli effettivamente indicati nel contratto di cessione notificato e procederà alla erogazione solo dopo aver assunto la corretta interpretazione delle stesse. Il Fondo potrà richiedere alle parti stipulanti il contratto notificato, che vengano fornite precisazioni in merito ad eventuali clausole ritenute non univocamente interpretabili. La mancanza di un'interpretazione univoca da parte di suddetti contraenti, costituisce ANOMALIA ed il Fondo non potrà procedere al disinvestimento ed al pagamento fino alla risoluzione della stessa.

**SPESE.** Per ogni anticipazione erogata, sul montante calcolato in fase di liquidazione, saranno addebitati € 15 a titolo di rimborso del costo di gestione della pratica da parte del Service Amministrativo. **Termini di accettazione della pratica:** la data di richiesta di anticipazione è quella in cui il modulo viene ricevuto e protocollato dagli uffici del Fondo. In generale l'anticipazione presuppone una stretta connessione fra il sostenimento della spesa e la richiesta. Tale "stretta connessione" non sussiste quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma. Il Fondo stabilisce per ogni fattispecie i limiti temporali conseguenti a tale assunto (vedi capitoli che seguono).

**VALORE QUOTA.** L'ammontare della posizione individuale a partire dalla quale vengono fatti i conteggi, è calcolato utilizzando il primo valore quota successivo alla approvazione della pratica da parte della Presidenza senza considerare eventuali nuovi contributi entranti nel mese stesso.

**MODALITÀ DI EROGAZIONE.** L'importo, al netto delle spese e della fiscalità, sarà accreditato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta.

**TEMPI DI EROGAZIONE.** Vedi paragrafo successivo.

#### **RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE: L'ISTRUZIONE DELLA PRATICA**

La richiesta di anticipazione dovrà essere effettuata compilando l'apposito "**MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE**".

**ATTENZIONE.** La compilazione potrà essere:

- **TELEMATICA:** effettuata accedendo all'**area riservata** del sito web (**opzione consigliata**). Alla compilazione deve seguire la stampa, la firma e la spedizione del modulo assieme alla documentazione a corredo che si renderà necessaria a seconda del tipo di richiesta.
- **MANUALE – CARTACEA:** il modulo è reso disponibile gratuitamente presso la sede del Fondo e/o dei sottoscrittori delle fonti istitutive. Potrà essere fornito, sempre in modo gratuito, previa richiesta specifica (via posta, fax, e-mail, telefono) oppure anche mediante sito internet. Il modulo, una volta stampato, dovrà essere compilato, firmato e spedito al Fondo assieme alla documentazione a corredo che si renderà necessaria a seconda del tipo di richiesta.

Lo stampato del modulo di richiesta anticipazione, compilato in tutte le sue parti, potrà di norma essere inviato tramite **fax, e-mail (preferibilmente certificata) o posta**, assieme a tutta la documentazione necessaria al tipo di richiesta.<sup>5</sup> Nel caso la documentazione a corredo sia particolarmente corposa si suggerisce comunque di utilizzare la posta.



**ATTENZIONE.** Le richieste dovranno pervenire al Fondo **ENTRO E NON OLTRE il giorno 20** di ogni mese.

<sup>5</sup> In coda al modulo di richiesta anticipazione vi sono alcuni allegati tali da agevolare la produzione della principale documentazione necessaria alla richiesta stessa.



Il **MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE** riporta l'elencazione di dettaglio di tutta la documentazione a corredo necessaria per ogni tipologia di richiesta. Lo stesso documento riporta altresì i principali schemi che, a seconda del tipo di richiesta, dovranno essere compilati.

**ATTENZIONE.** Onde evitare errori o lacune si seguano attentamente le istruzioni per la compilazione. **L'incompleta o errata compilazione del modulo o la mancata sottoscrizione comportano il rigetto della domanda.**

## ISTRUTTORIA - ANOMALIE

Il Fondo PRENDERÀ IN CARICO le richieste di anticipazione entro 5 giorni lavorativi dalla DATA DI RICEZIONE E PROTOCOLLO, aprendo così l'istruttoria. La domanda è da ritenersi formalmente CORRETTA quando il modulo di anticipazione prodotto e sottoscritto dall'aderente risulti debitamente compilato nella sua interezza, ovvero con i seguenti dati minimali:

- DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
- IMPORTO RICHIESTO
  - Percentuale richiesta
  - Importo richiesto: il richiedente ha la possibilità di specificare se l'importo indicato è da intendersi al LORDO o al NETTO della tassazione, fermo restando il limite dell'importo erogabile. Nel caso in cui tale indicazione non sia presente, l'importo indicato si intende al LORDO della tassazione.
- DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI:
  - ABBATTIMENTO BASE IMPONIBILE FINO AL 31/12/00: Importo che il Fondo deve applicare su quanto maturato entro il 31/12/2000, determinato nella misura di L.600.000 (€309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato al Fondo.
  - QUOTA ESENTE: Ammontare totale dei contributi versati dall'aderente entro il 31/12/2000 e **non eccedenti il 4%** della retribuzione imponibile annua ai fini del TFR. Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.
- CODICE IBAN, BANCA E FILIALE DI RIFERIMENTO, INTESTATARIO O INTESTATARI DEL CONTO
- DATA DI COMPILAZIONE E FIRMA

Sarà poi verificata la sussistenza dei requisiti di accesso all'anticipazione, anche sulla base della necessaria documentazione a corredo prevista per i ciascuno dei casi e la presenza di eventuali incongruenze, anomalie o ulteriori vincoli collegati a pratiche di cessione del quinto dello stipendio.

Una volta appurati anche questi aspetti e constatata l'assenza di anomalie, la pratica è da ritenersi COMPLETA e il Fondo provvederà ad autorizzare il disinvestimento della posizione individuale.

Fatto salvo quanto sopra indicato, qualora dopo 10 giorni dalla ricezione della pratica, il Fondo non avesse inviato alcuna comunicazione all'aderente, lo stesso può considerare la pratica come COMPLETA ed avviata al disinvestimento. Gli uffici del Fondo sono in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Eventuali anomalie che gli uffici dovessero riscontrare avviano la pratica allo stato "IN ANOMALIA" e precludono la possibilità di avviare il disinvestimento e il pagamento. In questo caso il Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della pratica, contatterà il richiedente segnalando il problema ed eventualmente (se di sua pertinenza) richiedendone la soluzione entro 30 giorni pena l'annullamento della richiesta.

La rilevazione di anomalia comporterà la sospensione dell'istruttoria della pratica e della decorrenza dei tempi, che riprenderanno dal momento in cui perverranno le risposte degli aderenti alle richieste di risoluzione. Tali risposte, che devono avere per oggetto "Risoluzione anomalia anticipazione", sono prese in carico ed evase dal Fondo entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione e protocollo delle stesse. Quando tutte le anomalie sono risolte, la pratica è da ritenersi COMPLETA e può essere avviata al disinvestimento.

Nel caso in cui entro 30 giorni non pervenga l'eventuale risposta da parte del richiedente si provvederà, previo sollecito, ad annullare la richiesta e a comunicare al richiedente stesso l'annullamento.

Se la pratica dovesse risultare IN ANOMALIA, perché carente rispetto alle attestazioni relative alle pratiche di cessione del quinto dello stipendio, il Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della pratica, contatterà il richiedente perché fornisca la documentazione mancante. In caso di mancanza di riscontro nei 10 giorni lavorativi successivi, il Fondo comunicherà il persistere dell'anomalia al richiedente, al fine di assumerne la volontà.

L'eventuale mancanza di versamenti da parte dell'azienda non costituisce ostacolo all'elaborazione della richiesta di anticipazioni.




**ATTENZIONE.** Per permettere al Fondo una veloce ed efficiente gestione delle eventuali anomalie è indispensabile riportare sul modulo un **recapito telefonico** ed un **indirizzo di posta elettronica**.

## COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE, DISINVESTIMENTO DELLE QUOTE E PAGAMENTO

Tutte le richieste di anticipazione pervenute entro il giorno 20 del mese "x" che siano risultate CORRETTE e COMPLETE, sono generalmente inoltrate al disinvestimento al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese stesso ("x").

Le richieste che al 20 del mese non siano ancora CORRETTE e COMPLETE, saranno generalmente inoltrate al disinvestimento una volta risolta l'anomalia che le caratterizza secondo la medesima scansione temporale.

L'erogazione avverrà tramite bonifico bancario e sarà generalmente effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di valorizzazione - disinvestimento. La visibilità e la disponibilità degli importi nel conto del beneficiario possono avvenire con qualche giorno di differenza. Non sono imputabili al Fondo eventuali anomalie connesse con problematiche afferenti al sistema di pagamenti interbancario o al sistema web di istruzione degli ordini di pagamento.



Legenda: X=mese UgL= ultimo giorno lavorativo



Le anticipazioni erogate a partire da posizioni individuali collocate nel comparto "GARANTITO TFR" possono essere soggette ad integrazione dei rendimenti. Riguardo alle modalità si faccia riferimento a quanto indicato nel "REGOLAMENTO PRESTAZIONI" (in particolare all'Articolo 10), disponibile nel sito web del Fondo.

**ATTENZIONE.** Sono di seguito riportati (in **GRASSETTO VERDE**) i richiami alla **MODULISTICA ALLEGATA** al "Modulo Richiesta Anticipazione".



In tutte le ipotesi di **anticipazioni che non riguardino in prima persona l'aderente**, dovrà essere allegata la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO** che attesti il rapporto di parentela (**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI STATO FAMIGLIA**)

In caso di erogazione di anticipazioni effettuata a fronte di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non ha responsabilità nei confronti di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati. IL FONDO SI RISERVA DI EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE.

**ATTENZIONE.** IN TUTTI I CASI di richiesta anticipazione occorrerà **allegare i seguenti documenti:**



- copia di **DOCUMENTO D'IDENTITA'** e **CODICE FISCALE** in corso di validità dell'aderente e/o del soggetto che ha sostenuto la spesa se diverso dall'aderente;
- certificazione della **SOCIETÀ FINANZIARIA** attestante lo svincolo delle somme richieste o la chiusura del debito nel caso l'aderente avesse acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR. In presenza di vincoli di natura giudiziaria, dovrà essere allegata la certificazione.

### INVIO ALL'ADERENTE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANTICIPO EROGATO

A completamento dell'operazione dell'anticipo, il Fondo, dopo aver concluso le operazioni di pagamento sopra descritte, provvede ad inviare all'aderente tramite posta elettronica la documentazione dell'erogazione effettuata consistente in:

- quietanza di pagamento;
- comunicazione in caso di erogazione, prevista da Covip con delibera del 22 luglio 2010.

Nel caso in cui l'aderente non abbia comunicato l'indirizzo di posta elettronica, tale invio avverrà tramite posta ordinaria all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta anticipazione.

La certificazione relativa all'erogazione dell'anticipo verrà invece inviata separatamente, con le medesime modalità, entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento.

Nei paragrafi che seguiranno verrà precisata di volta in volta, in base alla tipologia di anticipazione, l'ulteriore documentazione necessaria.

### FACOLTÀ DI REINTEGRO

L'iscritto ha la possibilità di reintegrare la posizione **concordando preventivamente con il Fondo un piano temporale di reintegro**. I versamenti attraverso cui l'aderente provvederà al reintegro, dovranno essere effettuati accreditando il conto di transito del Fondo tramite bonifico bancario (causale "REINTEGRO ANTICIPAZIONI SOLVEN" seguita dal nome dell'iscritto).

### CASO 1 – SPESE SANITARIE

#### FATTISPECIE

La fattispecie è individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. a), D.Lgs 252/05. **spese sanitarie** conseguenti a **situazioni gravissime** attinenti a **sé, al coniuge o ai figli**, per **terapie e interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Di seguito si completa la definizione della fattispecie in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in ottemperanza alle indicazioni della Covip in tema di anticipazioni.

#### TITOLARITÀ

Saranno ritenute accettabili le richieste, debitamente documentate, riconducibili, oltre che all'iscritto, anche al coniuge ed ai figli DELL'ADERENTE STESSO.

#### CASISTICA

L'anticipazione è concessa all'aderente a fronte del sostenimento di spese sanitarie conseguenti a situazioni di **ESTREMA GRAVITÀ, RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE, AI FIGLI**, che comportino la **NECESSITÀ E STRAORDINARIETÀ** di terapie e/o interventi. Tali terapie e/o interventi, in generale, dovranno essere caratterizzate dalla **NON ABITUALITÀ E DALLA NON ORDINARIETÀ**.

La sussistenza del requisito della straordinarietà non è riferibile soltanto a terapie o ad interventi rilevanti in senso assoluto: si riferisce bensì anche a quelli considerabili di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico, in relazione alle condizioni – anche fisiopsichiche – del singolo soggetto.



In tale prospettiva, e ai fini della sussistenza del requisito della straordinarietà, la terapia o l'intervento possono essere praticati indifferentemente in STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE (italiane od estere)<sup>6</sup>. Peraltro, la necessità e la straordinarietà<sup>7</sup> della terapia e/o dell'intervento, DOVRANNO ESSERE IN OGNI CASO RICONOSCIUTE ED ATTESTATE DALLA **COMPETENTE STRUTTURA PUBBLICA**.

Conseguentemente a tali disposizioni, **non saranno in ogni caso erogate anticipazioni** a fronte di interventi per cure estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia e/o infortunio e di stomatologia ricostruttiva, compreso l'apparato dentario, solo se resi necessari da infortunio) a prescindere dalla spesa;

**SPESE ACCESSORIE.** Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali ad esempio le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.

## CASI PARTICOLARI - ANTICIPAZIONI SULLA BASE DI PREVENTIVI.

La richiesta di anticipazione, corredata dall'**ALLEGATO 2** (**attestazione dalla struttura pubblica competente**) e dal preventivo di spesa (richiesta antecedente alla realizzazione della terapia o dell'intervento), è ritenuta di norma ammissibile. Il preventivo, debitamente sottoscritto e timbrato, deve indicare, oltre all'ammontare della spesa, la data presunta di ultimazione degli interventi. Il richiedente si impegna, sottoscrivendo il modulo di anticipazione, a **FORNIRE SUCCESSIVAMENTE LA DOCUMENTAZIONE FISCALE COMPROVANTE LA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA**. Tale documentazione dovrà pervenire al Fondo **entro 3 mesi** dall'erogazione dell'anticipo o dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel preventivo (ci si riferisce, tipicamente, al caso degli interventi "continuativi" che si protraggono nel tempo). La documentazione fiscale successivamente inviata al Fondo dovrà giustificare interamente l'ammontare erogato. Nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredata dal preventivo, non dovesse pervenire la documentazione fiscale nei termini e nella misura indicate, l'iscritto dovrà restituire le somme ricevute in eccesso rispetto all'ammontare indicato nella documentazione fiscale, la cui entità sarà comunicata dal Fondo. La restituzione dovrà avvenire **entro 2 mesi** dalla comunicazione suddetta.

In caso di mancata restituzione, il Fondo:

- si riserva la facoltà di segnalare il caso all'Agenzia delle Entrate<sup>8</sup>.
- non evaderà eventuali nuove richieste di anticipazione o liquidazione, anche parziale, della posizione inoltrate dall'aderente.

## TEMPISTICHE

Non saranno prese in considerazione richieste di anticipazione effettuate **dopo 3 mesi** dalla spesa (comprovata con fattura).

### CASO PARTICOLARE: INTERVENTI CONTINUATIVI

Nel caso di interventi "continuativi", cioè caratterizzati da una durata superiore ai 3 mesi, potranno essere accettate richieste di anticipo corredate da più fatture anche antecedenti al suddetto limite temporale purché:

- il medico attesti (vedi **ALLEGATO 1 - CONTINUATIVE**) che le fatture sono riconducibili ad uno stesso intervento correlato a "situazioni gravissime", così come prescritto dalla normativa;
- l'ultima fattura presentata riporti comunque data compresa nel periodo temporale suddetto.

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta copia della **CARTA d'IDENTITA'** e del **CODICE FISCALE**. Deve essere prodotta anche la documentazione di seguito elencata:

<sup>6</sup> (Cassazione Sez. Lav. sent. 3046 dell'11 aprile 1990)

<sup>7</sup> Si faccia riferimento anche alla giurisprudenza in essere relativamente all'anticipazione TFR per casistica analoga.

<sup>8</sup> La richiesta di anticipazione per spese sanitarie su preventivo a cui non segua documentazione fiscale necessaria, può essere considerata dichiarazione mendace. Alla luce della fiscalità agevolata applicata a tale fattispecie (rispetto all'anticipo "per ulteriori esigenze") tale ipotesi costituisce altresì potenziale presupposto per accertamenti da parte dell'Amministrazione fiscale.

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) che attesti, oltre all'esistenza della malattia, anche l'esigenza ed il carattere straordinario e necessario della terapia o dell'intervento (Vedi **ALLEGATO 2**);
- eventuale documentazione fiscale (es. fatture e/o ricevute fiscali) attestante nel dettaglio gli oneri effettivamente sostenuti e dalla quale risulti l'avvenuto pagamento<sup>9</sup>. Ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali sono stati disposti gli eventuali pagamenti effettuati;
- eventuali preventivi di spesa (Vedi paragrafo 1.2).
- in caso di spese (accessorie) di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presta assistenza al soggetto per cui si chiede l'anticipazione, dovranno essere allegati:
  - documenti di viaggio e soggiorno;
  - dichiarazione del sanitario presso cui si è svolto l'intervento o la terapia che l'intestatario dei documenti di soggiorno e/o di viaggio ha prestato assistenza al malato;
- in caso di richiesta di anticipazione per il coniuge o figli:
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di parentela (Vedi allegato: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI STATO FAMIGLIA**);
  - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (rilasciato dal familiare per il quale si richiede l'anticipazione) ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 196/2003 (Vedi **ALLEGATO 3**).

## CASI 2 E 3 - PRIMA CASA

### CONSIDERAZIONI GENERALI e TITOLARITA'

In generale l'anticipazione è concessa all'aderente a fronte di spese sostenute per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione (secondo quanto specificato nei paragrafi successivi) della prima casa di abitazione, **per sé o per i figli**.

L'iscritto dovrà dimostrare di avere la **residenza**, o stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto (o costruzione, ristrutturazione, ecc.), nel territorio del Comune dove è situato l'immobile.

Si ritiene accettabile anche il caso in cui le spese siano sostenute direttamente da un **figlio** e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo.<sup>10</sup>

L'anticipazione viene concessa, in generale, in tutti i casi in cui la titolarità dell'immobile (in acquisto, in costruzione o in ristrutturazione) sia imputabile al **coniuge** non iscritto, ma rientri nella comunione tra i coniugi e purché almeno il coniuge iscritto abbia i requisiti per fruire delle agevolazioni sulla prima casa di abitazione; potrà trattarsi indifferentemente di comunione convenzionale (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) o di comunione legale (per la relativa disciplina troveranno applicazione gli Articoli 177 e seguenti del codice civile).



Per "**prima casa di abitazione**" si intende l'immobile per il quale il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita ovvero dell'atto traslativo del diritto reale di godimento (p. es. imposta di registro e IVA in misura ridotta, imposta ipotecaria e catastale in misura fissa). Sono inclusi anche gli immobili acquisiti tramite successione ereditaria, donazione e permuta.

## CASO 2 – ACQUISTO / COSTRUZIONE PRIMA CASA

### FATTISPECIE

La fattispecie è individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 252/05. Di seguito si integra in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in ottemperanza alle indicazioni della Covip in tema di anticipazioni.

<sup>9</sup> Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura "PAGATO" controfirmata e datata; accettabile anche la firma per quietanza.

<sup>10</sup> Covip fa riferimento alla Giurisprudenza relativa agli anticipi su TFR (Cass. Sez. Lav. sent. 6189 dell'8 luglio 1997).

## CASISTICA

Saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisto della proprietà:

- **ACQUISTO DA TERZI** (mediante atto di compravendita);<sup>11</sup>
- **ACQUISTO IN COOPERATIVA**;
- **CONSTRUZIONE** della casa di abitazione.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- **ACQUISTO DA TERZI ED ACQUISTO IN COOPERATIVA:**
  - ▶ **Costo dell'acquisto**
  - ▶ **Spese accessorie:** le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- **CONSTRUZIONE:**
  - ▶ progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  - ▶ acquisto dei materiali;
  - ▶ oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  - ▶ relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  - ▶ altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

## CASI PARTICOLARI

**ANTICIPAZIONI SULLA BASE DI PRELIMINARE.** La richiesta di anticipazione, in ipotesi di **acquisto in itinere**, è ritenuta di norma ammissibile. **Non è dunque da ritenersi necessaria la produzione dell'atto notarile di acquisto contestualmente alla richiesta di anticipazione.** Il Fondo, in tal senso riterrà adeguata anche documentazione quale ad esempio, il **CONTRATTO PRELIMINARE**, concluso anteriormente all'acquisto, preferibilmente registrato e corredato eventualmente da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta.

L'aderente si impegna, sottoscrivendo il modulo di richiesta anticipazione, a **FORNIRE SUCCESSIVAMENTE COPIA DELL'ATTO NOTARILE** che dovrà pervenire al Fondo entro **un anno** dall'erogazione dell'anticipo. Il corrispettivo indicato nell'atto notarile dovrà giustificare interamente l'ammontare erogato. Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto notarile non sia ancora disponibile (tipicamente nel caso di acquisto di abitazione in costruzione) il richiedente dovrà comunicare al Fondo lo stato dell'arte fornendo una data di presumibile stipula dell'atto e confermando l'impegno alla consegna dello stesso.

Nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare, non dovesse pervenire l'atto notarile nei termini suddetti e nella misura minima sufficiente a giustificare l'erogazione effettuata, l'iscritto dovrà restituire le somme ricevute in eccesso rispetto all'ammontare indicato nell'atto notarile, la cui entità sarà comunicata dal Fondo. La restituzione dovrà avvenire entro due mesi dalla comunicazione suddetta.

In caso di mancata restituzione, il Fondo:

- si riserva la facoltà di segnalare il caso all'Agenzia delle Entrate;
- non evaderà nuove richieste di anticipo o liquidazione, anche parziale, della posizione inoltrate dall'aderente.

## TEMPISTICHE

Non saranno di norma erogate anticipazioni a fronte di richieste effettuate dopo **nove mesi** dalla data dell'atto giustificante la fattispecie cioè:

<sup>11</sup> L'acquisto della **nuda proprietà** di un immobile non comporta, di norma la titolarità del diritto di godere dell'immobile in capo all'acquirente e non può dare quindi titolo al conseguimento dell'anticipazione. Non può escludersi peraltro che, in casi particolari, le parti si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell'immobile acquistato. Ne deriva che nel caso in cui l'acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, risultano sussistere i requisiti per richiedere l'anticipo.

- In caso di “**ACQUISTO**”: l'**ATTO NOTARILE di compravendita** o del **CONTRATTO PRELIMINARE** (in caso di richiesta di anticipazione non corredata da atto notarile).
- in caso di “**COSTRUZIONE**”: il **CERTIFICATO COMUNALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI** o idonea autocertificazione.

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta copia della **CARTA d'IDENTITA'** e del **CODICE FISCALE**. Deve essere prodotta anche la documentazione di seguito elencata:

- IN CASO DI:
  - ▶ **ACQUISTO DA TERZI**: copia dell'**ATTO NOTARILE di compravendita** o, in via provvisoria, **PRELIMINARE di compravendita** assieme alla DOCUMENTAZIONE FISCALE (es. fatture e/o ricevute fiscali) da cui risulti l'eventuale avvenuto pagamento<sup>12</sup> (e a cui dovrà seguire comunque la copia dell'atto notarile entro 30 giorni dalla stipula) e/o alle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali sono stati disposti gli eventuali pagamenti effettuati), che attestino le spese sostenute. Nel caso di richiesta presentata sulla base del **PRELIMINARE di compravendita**, si richiede anche la presentazione dell'**AUTOCERTIFICAZIONE** attestante il fatto che si tratta di prima casa (vedi **ALLEGATO 1**)
  - ▶ **ACQUISTO IN COOPERATIVA**: copia dell'**ATTO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE** dell'alloggio o, in via provvisoria, **ESTRATTO NOTARILE DEL LIBRO DEI SOCI** attestante la **prenotazione dell'alloggio** e **CONTRATTO DI APPALTO** sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la DOCUMENTAZIONE DEGLI ESBORSI SOSTENUTI (l'erogazione sarà effettuata a seguito di esibizione dell'atto pubblico di assegnazione).
  - ▶ **COSTRUZIONE IN PROPRIO**:
    - Copia dell'atto comprovante il **TITOLO DI PROPRIETÀ** del terreno;
    - **AUTOCERTIFICAZIONE** attestante: (Vedi **ALLEGATO 1**)
      - o la proprietà del terreno su cui si intende costruire,
      - o il fatto che trattasi di prima casa,
      - o la data inizio e l'eventuale data fine lavori (allegare anche il certificato comunale di ultimazione lavori);
    - **DOCUMENTAZIONE FISCALE** (es. fatture e/o ricevute fiscali) attestante le spese sostenute e da CUI RISULTI L'AVVENUTO PAGAMENTO<sup>13</sup>, e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, che attestino le spese sostenute a fronte dei lavori effettuati. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.  
In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione del 36% in sede di dichiarazione dei redditi, **è possibile produrre idonea autocertificazione** (Vedi **ALLEGATO 1**). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:
      - o capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
      - o copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
      - o copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
      - o copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
      - o comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.
- IN CASO DI acquisto della prima abitazione per i **FIGLI** occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di parentela (Vedi allegato: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI STATO FAMIGLIA**).

<sup>12</sup> Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura “PAGATO” controfirmata e datata.

<sup>13</sup> Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura “PAGATO” controfirmata e datata.

## CASO 3 – MANUTENZIONE – RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

### FATTISPECIE

La fattispecie è individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 252/05. Di seguito si integra in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in ottemperanza alle indicazioni della Covip in tema di anticipazioni.

### CASISTICA

Saranno considerate le seguenti tipologie di interventi (ex. Art. 3, c.1, lett. a), b), c) e d), DPR 6/06/01, n. 380):

- **INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA:** interventi relativi ad opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché, per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
- **INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO:** interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:** interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nella fattispecie in questione sono ricompresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- ▶ PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE dei lavori, PERIZIE e SOPRALLUOGHI, altre PRESTAZIONI PROFESSIONALI richieste dal tipo di intervento;
- ▶ ACQUISTO DEI MATERIALI;
- ▶ ONERI DI URBANIZZAZIONE, IVA, IMPOSTA DI BOLLO e DIRITTI pagati per concessioni, AUTORIZZAZIONI e DENUNCE DI INIZIO LAVORI;
- ▶ RELAZIONE DI CONFORMITÀ degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- ▶ eventuali ALTRI COSTI strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

## CASI PARTICOLARI

**ANTICIPAZIONI SULLA BASE DI PREVENTIVI:** la richiesta di anticipazione, corredata dal modulo **ALLEGATO 1** (ATTESTAZIONE dettagli dell'intervento di ristrutturazione) e dal preventivo di spesa (richiesta antecedente alla realizzazione dei lavori), è ritenuta di norma ammissibile. Il preventivo, debitamente sottoscritto e timbrato, deve indicare, oltre all'ammontare della spesa, la data presunta di ultimazione dei lavori. L'aderente si impegna, sottoscrivendo il modulo di richiesta anticipazione, a **fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente**

**sostenuta.** Tale documentazione dovrà pervenire al Fondo **entro tre mesi** dall'erogazione dell'anticipo o dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel preventivo (ci si riferisce, tipicamente, al caso degli interventi che si protraggono nel tempo). La documentazione fiscale successivamente inviata al Fondo dovrà giustificare interamente l'ammontare erogato. Nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preventivo, non dovesse pervenire la documentazione fiscale nei termini e nella misura indicate, l'iscritto dovrà restituire le somme ricevute in eccesso rispetto all'ammontare indicato nella documentazione fiscale, la cui entità sarà comunicata dal Fondo. La restituzione dovrà avvenire **entro 2 mesi** dalla comunicazione suddetta.

In caso di mancata restituzione, il Fondo:

- si riserva la facoltà di segnalare il caso all'Agenzia delle Entrate.
- non evaderà nuove richieste di anticipazione o liquidazione, anche parziale, della posizione inoltrate dall'aderente.

## TEMPISTICHE

Non saranno di norma erogate anticipazioni a fronte di richieste effettuate dopo **nove mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta copia della **CARTA d'IDENTITA'** e del **CODICE FISCALE**. Deve essere prodotta anche la documentazione di seguito elencata:

- Copia dell'ATTO NOTARILE da cui risulti la proprietà dell'immobile ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali o in mancanza copia della domanda di accatastamento;
- AUTOCERTIFICAZIONE attestante (Vedi **ALLEGATO 1**):
  - la PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE oggetto di ristrutturazione
  - il fatto che trattasi di interventi riconducibili alle agevolazioni "PRIMA CASA"
  - la DATA INIZIO E L'EVENTUALE DATA FINE LAVORI (allegare anche il certificato comunale di ultimazione lavori)<sup>14</sup>;
- DOCUMENTAZIONE FISCALE (es. fatture e/o ricevute fiscali) dalla quale risulti l'avvenuto pagamento<sup>15</sup> e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, che attestino le spese sostenute a fronte dei lavori effettuati. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione del 36% in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre **idonea autocertificazione** (Vedi **ALLEGATO 1**).

In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
  - copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
  - copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
  - copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
  - comunicazione alla ASL, ove necessario, in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.
- IN CASO di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei **FIGLI** occorre presentare copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela

<sup>14</sup> O documento di collaudo

<sup>15</sup> Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura "PAGATO" controfirmata e datata.

oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di parentela (Vedi allegato: **DICHIARAZIONE SOSTUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI STATO FAMIGLIA**).

IN CASO DI DIVORZIO: estratto dell'ATTO DI NASCITA DEI FIGLI.

## CASO 4 – ULTERIORI ESIGENZE

### FATTISPECIE

La casistica è quella individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. c), D.Lgs 252/05.

### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La richiesta di Anticipazione non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa salvo la copia della **CARTA D'IDENTITA'** e del **CODICE FISCALE**.

## CONTATTI UTILI



Telefono 041.94.05.61

Fax 041.97.62.68

Mail [liquidazioni@solidarietaveneto.it](mailto:liquidazioni@solidarietaveneto.it)